CAMERA DEI DEPUTATI N. **1040**-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(FANTOZZI)

Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 272, recante disposizioni urgenti per le società sportive

Presentato il 18 maggio 1996

(Relatore: **MAURO**)

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 9 luglio 1996, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione finanze,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 272 del 17 maggio 1996 per i profili di propria competenza;

posto che l'articolo 2 mantiene l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, come già previsto nel previgente testo della legge n. 91 del 1981, e che pertanto non si verificano perdite di gettito per l'erario;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) provveda la Commissione di merito affinché nella stesura definitiva del testo siano individuati i soggetti destinatari della norma;

2) provveda altresì la Commissione di merito ad armonizzare la nuova disciplina con la disposizione di cui all'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 272, recante disposizioni urgenti per le società sportive.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 272, recante disposizioni urgenti per le società sportive.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 272, recante disposizioni urgenti per le società sportive.	1. Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 272, recante disposizioni urgenti per le società sportive, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

All'articolo 1, al comma 1:

al capoverso 1, le parole: « può essere stabilito » *sono sostituite dalle seguenti:* « deve essere stabilito »;

al capoverso 2, le parole: « dei singoli » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle singole discipline sportive »;

al capoverso 3, la parola: « , anche » *è soppressa.*

Decreto-legge 17 maggio 1996, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 115 del 18 maggio 1996.*

Disposizioni urgenti per le società sportive

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a rendere meno gravosi per i bilanci delle società sportive gli effetti di recenti decisioni comunitarie sui trasferimenti degli atleti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. L'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – *(Premio di addestramento e formazione tecnica).* — *1.* Nel caso di primo contratto può essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.

2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse Federazioni sportive

nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche dei singoli.

3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, anche dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi. ».

ARTICOLO 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 15 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

« Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

ARTICOLO 3.

1. All'articolo 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennità di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla normativa in vigore.

Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente debbono procedere all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna Federazione sportiva ai sensi dell'articolo12.

Le società appartenenti a Federazioni sportive che abbiano introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma, possono altresì provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni, iscritte in sede di trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996 ».

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996.

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro.*
FANTOZZI, *Ministro delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO.

DDL13-1040A
Lire 500